



COMUNE DI MOZZO

(Provincia di Bergamo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

Mozzo, 02-03-2026

ORDINANZA DEL 02-03-2026

Oggetto: Chiusura del cimitero comunale a partire dal giorno lunedì 30/03/2026 a venerdì 03/04/2026 per esecuzione operazioni di estumulazione ordinarie.

IL SINDACO

Visti:

- Gli art. 50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
- L'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n. 285;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22.02.1991;
- La Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003, il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e successive modifiche ed integrazioni (6 febbraio 2007 n. 1 e n. 9 del 12 marzo 2007)

che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione;

Considerato che a partire dal giorno lunedì 30 marzo 2026 sino a venerdì 3 aprile compreso si eseguiranno le operazioni di estumulazione ordinaria;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura al pubblico del Cimitero durante le suddette operazioni per motivi igienico – sanitari e per favorire lo svolgimento dei servizi evitando intralci alla ditta appaltatrice e pericoli per gli utenti

ORDINA

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero, ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati, al fine di procedere alle operazioni di estumulazioni ordinarie nei seguenti giorni:

- **LUNEDI' 30 MARZO 2026**
- **MARTEDI' 31 MARZO 2026;**
- **MERCOLEDI 1° APRILE 2026;**
- **GIOVEDI' 2 APRILE 2026;**
- **VENERDI' 3 APRILE 2026;**

La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle operazioni di estumulazione. Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali.

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line, all'ingresso del cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Ubiali Gianluigi
(documento firmato digitalmente)